



COMUNE DI REANA DEL ROJALE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI
SOLIDI ORGANICI**

(Deliberazione di consiglio comunale n. ___ del __/__/2021)

INDICE

- 1. DEFINIZIONI**
- 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO;**
- 3. FINALITÀ DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO;**
- 4. SOGGETTI INTERESSATI E CAMPO DI APPLICAZIONE;**
- 5. MATERIALI COMPOSTABILI E NON;**
- 6. COMPETENZE DEL COMUNE;**
- 7. COMPETENZE DEL CITTADINO;**
- 8. METODO DI COMPOSTAGGIO CONSENTITI;**
- 9. UTILIZZO DELLA COMPOSTIERA E VERIFICHE;**
- 10. CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL' AGEVOLAZIONE DELLA TARI PREVISTA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO;**
- 11. ENTRATA IN VIGORE;**
- 12. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ALLE NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI**

Allegati:

Modello per la richiesta di agevolazione della TARI.

ART.1 – DEFINIZIONI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni previste nel presente regolamento per competenza;
2. Si definisce “*Rifiuto*”, ai sensi dell’art.183, co.1, lett.a) del D.lgs. 152/2006, ovvero il Testo Unico contenente le norme in materia ambientale, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.
3. Si identificano come “*Rifiuti urbani*”, ai sensi dell’art.184, co.2, D.lgs. 152/2006:
 - a) Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione;
 - b) Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati dal comune come rifiuti urbani;
 - c) Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) Rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico, oppure sui corsi d’acqua;
 - e) Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali diversi da quelli ai punti b) ed e).
4. Si identificano come “*Rifiuti speciali*”, ai sensi dell’art. 184, co.3 del D.lgs. 152/2006:
 - a) Rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile;
 - b) Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo;
 - c) Rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio;
 - d) Rifiuti da attività derivanti dal recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acquee reflue e dall’abbattimento di fumi;
 - e) Rifiuti derivanti dalle attività sanitarie.
5. Si identificano come "*rifiuti organici*", ai sensi dell’art. 183, co.1, del D.lgs. 152/2006: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

6. Si identificano come "*rifiuti alimentari*", ai sensi dell'art. 183, co.1, del D.lgs. 152/2006: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
7. Si identifica come "*autocompostaggio*" ai sensi dell'art. 183, co.1, del D.lgs. 152/2006: il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
8. Si identifica come "*locali*" qualsiasi struttura stabilmente fissa sul terreno e chiusa per n.3 (tre) lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
9. Si intende come "*aree scoperte*" le superfici prive di edifici o strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, sia le aree verde (es. cortili, giardini, etc.);
10. Si intende come "utenze domestiche" le superfici adibite a civile abitazione;
11. Si intende come "utenze non domestiche" le restanti superfici adibite a comunità, attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e produttive in genere.

ART.2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha il fine di disciplinare la pratica di compostaggio domestico presso le utenze presenti nel Comune di Reana del Rojale, allo scopo di ridurre la quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio pubblico di raccolta rifiuti, incentivandone il recupero in sito, oltre a ridurre i costi del servizio comunale di raccolta e trasporto. Il compostaggio domestico, è pertanto, parte di un insieme di iniziative utili alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione dell'ambiente. Inoltre, grazie a questa azione si ridurrà il rischio di inquinamento della falde acquifere e la produzione di gas maleodoranti in discarica, oltre alla riduzione dell'inquinamento atmosferico che si crea quotidianamente bruciando tali scarti. Le utenze che aderiranno e si attiveranno, quindi, per la corretta pratica del compostaggio domestico, previa presentazione istanza presso l'ufficio competente del comune, avranno diritto ad usufruire di un'agevolazione economica sul pagamento della tassa sui rifiuti urbani (TARI) nella misura percentuale che verrà definita dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione delle tariffe per l'anno 2021 e ss.mm.ii. Così facendo, codesta Amministrazione Comunale provvederà ad incentivare la promozione e l'utilizzazione da parte dei privati cittadini del risultato del processo di compostaggio domestico, di seguito denominato "*compost*".

Le indicazioni contenute riguardano:

- Le modalità di gestione comunale e di interfaccia con gli utenti del servizio di compostaggio domestico al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili e l'utilizzo da parte dei privati cittadini del bene in comodato d'uso, quali gli ecomposter;
- Le modalità di realizzazione della pratica del compostaggio domestico;
- I tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale del Comune di Reana del Rojale;
- Le modalità per la distribuzione di una compostiera;
- I benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;
- Gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico.

ART.3 - FINALITÀ DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Le sostanze organiche di scarto, quali foglie, rami, spoglie di animali, etc..., nei cicli naturali, vengono degradate dai microrganismi che le trasformano in humus. Il compostaggio ricrea, accelerando il processo anche mediante utilizzo di enzimi attivanti e integratori minerali, le condizioni per l'avvio e consentire di ridurre così, con notevole risparmio energetico ed ambientale, le quantità di rifiuti da smaltire le quali corrispondono a circa 1/3 dei rifiuti solidi urbani. Il loro recupero, oltre a ciò evidenziato già all'art.2, consente di garantire un certo standard di fertilità del suolo, soprattutto vista la riduzione di concimi chimici che ne consegue, ottenendo così la massima salute e vitalità dell'orto/giardino e dei fiori in vaso.

Necessaria per garantire l'assenza di putrefazione e produzione di gas maleodoranti durante il processo di trasformazione è una buona ossigenazione; poiché il processo di compostaggio è il prodotto della bio-ossidazione e dell'umidificazione di un misto di materie organiche da parte di micro e macro organismi. Per effettuare tale processo all'interno della propria utenza domestica, è doveroso utilizzare un ecomposter da collocarsi all'interno della propria area esterna delimitata e recintata; il materiale organico che verrà inserito all'interno della compostiera, degradandosi, diminuirà di 6-7 volte rispetto il suo volume iniziale, trasformandosi in compost.

ART.4 - SOGGETTI INTERESSATI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano unicamente al territorio del Comune di Reana del Rojale ed i soggetti destinatari sono i cittadini del Comune, i quali si impegnano a non conferire al circuito di raccolta comunale i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dall'attività di giardinaggio, ma ad utilizzare l'ecomposter in loro possesso. Tali scarti devono provenire

unicamente dal normale uso domestico e non da attività produttive, che siano artigianali, commerciali od agricole. Per tali attività si rimanda alla normativa vigente di settore.

ART.5 - MATERIALI COMPOSTABILI

A titolo indicativo ma non esaustivo si elencano i materiali da compostare della “frazione umida e verde”, e comunque da verificare periodicamente sulla base della normativa vigente in materia e ss.mm.ii.:

- Bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- Fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
- Pane raffermo o ammuffito;
- Fondi caffè e filtri di tè;
- Foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci di erba;
- Rametti, trucioli, cortecce e potature;
- Pezzetti di legno o foglie non decomposti, presenti nel compost maturo;
- Piccole quantità di cenere di legna;
- Gusci d'uova;
- Fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette di carta (da compostare moderatamente);
- Avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente);
- Deiezioni animali (da compostare moderatamente)
- Piccoli quantitativi di ossi;
- Etc..

Di seguito si elencano i materiali non compostabili della “frazione umida e verde”, e comunque da verificare periodicamente sulla base della normativa vigente in materia e ss.mm.ii.:

- Plastica, gomma e materiali sintetici;
- Vetro e ceramica;
- Riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- Legno trattato e/o verniciato,
- Farmaci;
- Pile esauste;
- Olio di frittura;
- Lettiere di animali domestici (salvo altre indicazioni contenute sulla confezione riportante diciture sulla biodegradazione/materie prime);

- Materiali di natura non organica in quanto di fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo;
- Qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibile a materiale organico biodegradabile;
- Qualsiasi altra sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

ART.6 - COMPETENZE DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale del Comune di Reana del Rojale si impegna a visionare le domande per la richiesta di comodato d'uso gratuito che pervengono dai privati cittadini ed a stipularne una graduatoria sulla base della data di acquisizione a protocollo dell'istanza. Inoltre, si impegna a stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito della durata di n.60 (sessanta) mesi, rinnovato a seguito di idonea istanza con controllo dell'ufficio competente, con il quale consegna in comodato d'uso n.1 (una) compostiera a scelta fra due versioni di differente capienza sulla base delle proprie necessità. Quest'ultima sarà consegnata con n.1 (una) Bio – pattumiera da litri n.7, compost-fit attivatore in confezioni da kg 0,50 ed istruzioni per l'uso.

I Pubblici Ufficiali dell'Amministrazione Comunale potranno effettuare i dovuti controlli al fine di verificare la veridicità della informazioni fornite ed il corretto uso dell'ecomposter consegnato in comodato d'uso gratuito, secondo quanto contenuto nel presente regolamento comunale, all'interno delle istruzioni d'uso consegnate con il bene in comodato nonché di quanto contenuto all'interno del contratto accettato e sottoscritto.

L'Amministrazione Comunale si impegna, pertanto, a far rispettare le norme in materia di compostaggio domestico vigente e ss.mm.ii., ed alla verifica dello stato degli ecomposter alla scadenza del contratto e/o qualora si dovesse provvedere al ritiro prima della scadenza del termine del contratto di comodato d'uso gratuito.

Infine, si impegna a promuovere l'innovazione tecnologica del servizio, l'attuazione del programma di interventi di implementazione e a garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori.

ART.7 - COMPETENZE DEL CITTADINO

Il cittadino, di seguito "*utente*", si impegna a rispettare, durante il normale e quotidiano utilizzo dell'ecomposter, il corretto uso secondo quanto contenuto nel presente regolamento comunale, all'interno delle istruzioni d'uso consegnate con il bene in comodato nonché all'interno del contratto accettato e sottoscritto. L'Utente deve provvedere a far utilizzare tale bene in comodato d'uso gratuito solo alla propria utenza domestica e non in condivisione con altre utenze.

Infine, si impegna all'utilizzo del bene in comodato d'uso con lo scopo di ridurre il conferimento di tali rifiuti organici all'interno del circuito di raccolta comunale, come sopra meglio evidenziato, ed ad immettere all'interno dell'ecomposter unicamente i rifiuti di cui all'art.5.

ART. 8 - METODO DI COMPOSTAGGIO CONSENTITI

Il compostaggio domestico riconosciuto avviene mediante l'ecomposter consegnato in gestione all'Utente dall'Amministrazione Comunale del Comune di Reana del Rojale, da utilizzare secondo le istruzioni d'uso allegate al momento della consegna del bene in comodato d'uso gratuito.

Il bene in questione dev'essere collocato in relazione ai rapporti privatistici di vicinanza/proprietà del terreno nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, prevedendo che la sua disposizione all'interno della propria aria esterna sia adeguatamente delimitata e sia ad almeno n.2 (due) metri di distanza dal confine adeguatamente delimitato sul lato retrostante del fabbricato ed almeno n.5 (cinque) metri di distanza dal confine adeguatamente delimitato sul lato verso fabbricati di civile abitazione. Dovrà provvedere a mettere in atto tutte le precauzioni necessarie per evitare di creare disagi al proprio vicinato, come ad esempio posizionando delle reti sul fondo. Deve prevedere, inoltre, l'ingresso dell'aria da più punti e subire i dovuti mescolamenti, effettuare i dovuti controlli periodici del materiale introdotto e mantenere una temperatura costante per il compostaggio tra i 35° - 65°.

ART. 9 - UTILIZZO DELLA COMPOSTIERA E VERIFICHE

La compostiera resta in dotazione dell'utenza domestica durante l'intero periodo definito nel contratto di comodato d'uso gratuito accettato e sottoscritto dall'Utente, oltre che al presente regolamento; ed in NESSUN caso può essere trasferito con il cambio del domicilio dell'Utente.

I Pubblici Ufficiali dell'Amministrazione Comunale del Comune di Reana del Rojale potranno effettuare un primo controllo entro n.6 (sei) mesi dalla consegna del bene in comodato d'uso, al fine di verificare l'effettivo avvio del compostaggio domestico.

Per gli anni ad avvenire, le verifiche saranno effettuate a campione, anche più volte l'anno solare, al fine della verifica del corretto uso, la reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione organica. L'Utente dovrà consentire, in qualsiasi momento, l'effettuazione del sopralluogo da parte del Pubblico Ufficiale dell'Amministrazione Comunale.

Qualora venissero riscontrate inadempienze parziali o totali, la compostiera verrà revocata. Per ottenere un'ulteriore compostiera dovrà essere presentata nuova istanza che avrà effetto

dall'anno solare successivo, sempre che vi siano disponibilità. Inoltre, per chi ne facesse richiesta e ne fossero concessi, saranno revocati, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tributi comunale, i benefici fiscali qualora concessi. Per ottenere nuovamente i benefici fiscali sulla riduzione della tassa rifiuti urbani (TARI) bisognerà effettuare nuova istanza, i cui effetti avranno luogo a partire dall'anno solare successivo. Inoltre, codesta Amministrazione Comunale procederà al recupero delle somme non versate e all'applicazione della sanzione di maggiorazione pari al 30% sulle somme dovute.

ART.10 - CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE DELLA TARI PREVISTA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il presupposto per cui sussiste la tassa rifiuti urbani (TARI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le utenze domestiche e non la presenza di arredo oppure l'attivazione anche solo di uno dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, gas, calore, telefonia o informatica, costituiscono presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Il calcolo di tale tariffa, fra i tanti fattori, comprende anche il calcolo del numero di persone costituenti il nucleo familiare, al quale spetta poi l'agevolazione a seguito di presentazione di istanza per l'ottenimento delle agevolazioni sulla tassa rifiuti urbani (TARI).

Le agevolazioni, di cui al presente articolo, sono riservate a tutte le utenze domestiche comunali che effettuano il compostaggio domestico della frazione organica umida e verde. L'applicazione dell'agevolazione sul pagamento della tassa rifiuti urbani (TARI), sarà applicata al nucleo familiare dell'utente iscritto all'albo, nella misura che sarà definita dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione delle tariffe per l'anno 2021 e ss.mm.ii.; e farà riferimento unicamente all'immobile in cui risiede il bene in comodato d'uso gratuito, ovvero l'ecomposter. L'utente iscritto a ruolo come "*utenza domestica*" effettuerà il compostaggio domestico nel rispetto di quanto previsto al presente regolamento e secondo quanto da lui accettato e sottoscritto all'interno del contratto di comodato d'uso gratuito, e gli sarà concessa quindi una compostiera. Potrà, quindi, richiedere l'agevolazione sul pagamento della tassa rifiuti urbani (TARI) impegnandosi, così, a smaltire correttamente i rifiuti organici della frazione umida e verde, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno solare per il successivo.

La presentazione dell'istanza per l'agevolazione del pagamento sulla tassa rifiuti (TARI) agisce quale autocertificazione del richiedente che dichiara di effettuare il compostaggio domestico della frazione organica umida e verde secondo le modalità indicate e con i sistemi previsti nel presente regolamento. L'Amministrazione Comunale del Comune di Reana del Rojale ha tempo

n.60 (sessanta) giorni per motivare l'eventuale diniego dell'istanza. Detta istanza avrà validità anche per gli anni successivi, salvo mutazioni delle condizioni originarie, con obbligo del contribuente di comunicare la cessazione dell'attività di compostaggio domestico entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione.

Il compostaggio domestico, come già sopra indicato, dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico – sanitarie e dei rapporti privatistici di vicinanza/proprietà. Il luogo dove avverrà il compostaggio domestico dovrà pertanto essere ben definito e verificabile. Fatto salvo a quanto contenuto all'interno del Codice Civile, l'Utente si impegna a non arrecare molestie al vicino con l'attività di compostaggio domestico, e perciò il bene in comodato d'uso gratuito dev'essere disposto ad almeno n.2 (due) metri di distanza dal confine adeguatamente delimitato sul lato retrostante del fabbricato ed almeno n.5 (cinque) metri di distanza dal confine adeguatamente delimitato sul lato verso fabbricati di civile abitazione, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra vicini.

L'Utente dovrà effettuare in maniera corretta anche le ulteriori raccolte differenziate delle altre frazioni; qualora ciò non avvenisse vale quanto sopra evidenziato per la raccolta differenziata della frazione organica umida e verde in materia sanzionatoria di cui all'art.9.

Infine, le agevolazioni sono riservate agli utenti iscritti a ruolo come "*utenze domestiche*" site all'interno del confine del territorio comunale del Comune di Reana del Rojale e senza insoluti pregressi. Per la richiesta delle agevolazioni, gli utenti dovranno riconsegnare il bidone comunale della frazione umida nelle condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e dallo trascorrere del tempo.

ART.11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore a termine del procedimento previsto dallo statuto comunale per l'esecutività; e quanto qua contenuto prevale dinanzi ad ulteriori regolamenti, di data antecedente, che contengano analoghe disposizioni in materia.

ART.12 - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ALLE NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI

L'entrata in vigore di ulteriori normative in materia a livello sia nazionale che regionale, comportano l'automatico adeguamento del testo del presente regolamento senza comportare la redazione di una variante al medesimo.